



STATUTO

1. Costituzione - Sede - Durata

E' costituita l'Associazione "ASSO DIRE - Associazione degli Investitori Responsabili", denominata in forma abbreviata

"ASSODIRE" (di seguito anche l'"Associazione").

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2040 e può essere prorogata con deliberazione assembleare.

L'Associazione ha sede la sede legale in Roma, all'indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio Direttivo; la sede è inizialmente fissata in via Barberini n. 11, 00187 Roma.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'apertura di ulteriori sedi ed uffici in Italia ed all'estero.

2. Scopo.

ASSODIRE è un'associazione volontaria senza scopo di lucro, costituita su iniziativa della "Inarcassa", dell'"ENPAM" e della "Cassa Forense", di seguito, congiuntamente, i "Fondatori", a cui possono aderire anche altre società o enti che perseguano, sotto qualsiasi forma, interessi primari di previdenza ed assistenza dei propri iscritti.

Gli associati, nella loro veste di investitori istituzionali di lungo periodo, intendono con l'Associazione perseguire e rappresentare i precipui e distinti interessi collettivi di cui sono portatori, a sostegno dell'economia e del mercato finanziario e della difesa degli interessi della rappresentanza a base personale che perseguono.

In particolare, nella loro qualità di investitori istituzionali, gli Associati intendono perseguire una partecipazione attiva mediante l'esercizio dei diritti di voto e di monitoraggio sui temi gestionali che di volta in volta saranno rilevanti per il contesto di riferimento dell'Associazione.

Inoltre l'Associazione si prefigge sviluppare la consapevolezza del mercato, dei regolatori e delle altre

funzioni istituzionali e non, della figura e del particolare ruolo che gli investitori di matrice previdenziale hanno esercitato e possono esercitare a supporto e sviluppo del Paese.

A tal fine:

promuove studi e ricerche sui temi di interesse generale degli associati nella loro qualità di investitori responsabili;

promuove azioni di comunicazione verso gli stakeholder degli obiettivi qualitativi che la stessa persegue nello sviluppo della governance societaria, nel rispetto delle buone pratiche di gestione, delle politiche di remunerazione, di rispetto dell'ambiente e delle diversità di genere, ecc...;

redige policy di riferimento per gli associati di best practice al fine di emanare giudizi in ordine al grado di allineamento alle policy;

si fa parte proponente nella presentazione e tutela dei diritti di voto delle minoranze;

definisce le policy per gli amministratori indipendenti, ma espressione delle minoranze rappresentate;

promuove la partecipazione informata alla vita delle società nelle quali è investito il patrimonio degli associati a prescindere dalle rituali scadenze assembleari.

L'Associazione svolge le sue attività e persegue i suoi scopi secondo le norme del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, del Codice Civile.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può partecipare a società di capitali e/o a qualsiasi altra entità giuridica che risultino essere strumentali rispetto ai sopracitati scopi.

3. Associati, acquisizione e perdita dello status di associato

Sono Associati di diritto i Fondatori.

Per acquisire lo status di Associato è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo.

Sono requisiti per l'ammissione essere un ente o una società che svolga attività previdenziale e/o assistenziale, declinata nelle diverse modalità consentite dalla normativa *pro tempore* vigente, a favore di collettività definite o a libera adesione. Costituisce titolo preferenziale essere una Cassa di Previdenza privata costituita ai sensi del D.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 o D.lgs. 10 febbraio 1996 n.103.

Con l'acquisizione della qualità di Associato lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto ed a perseguire gli scopi sociali.

Lo status di Associato si perde per: esclusione, recesso, o estinzione dell'Associato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed opera nel caso di perdita dei requisiti di iscrizione, per gravi inadempimenti ivi compresi il mancato versamento delle quote

sociali nonché per ogni altra giusta causa accertata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Il recesso è consentito ad ogni Associato ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla notificazione della volontà di recedere.

In ogni caso l'esclusione, il recesso e l'estinzione non danno diritto al rimborso delle quote versate relative all'esercizio. Sono comunque dovute le quote per semestre intero in funzione della data di cessazione della qualità di associato.

4. Diritti ed Obblighi degli Associati

Gli Associati si impegnano a:

- a) rispettare il presente Statuto;
- b) osservare le deliberazioni adottate organi dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa per i bisogni dell'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) valutare l'adozione di norme di autoregolamentazione (e.g. policy, norme di condotta, linee guida) approvate dal Consiglio Direttivo e dare comunicazione circa l'adozione o meno delle raccomandazioni in esse contenute;
- e) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può richiedere agli Associati di fornire di dati e informazioni (quantitative e non) utili al perseguimento dei suoi scopi, disponendo anche le effettive modalità di diffusione degli stessi.

5. Gli Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo - il Revisore Unico.

6. L'Assemblea

L'Assemblea è composta dagli Associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del Bilancio Consuntivo. Si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

La convocazione deve essere inviata, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato da ciascun associato almeno dieci giorni prima della convocazione e deve contenere: il luogo, la data e l'ora della adunanza. Inoltre deve essere indicato l'Ordine del Giorno. I documenti oggetto di esame e deliberazione devono essere disponibili entro il medesimo termine.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza di almeno metà degli associati in regola con il pagamento delle quote associative ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto sono necessarie la presenza e il voto favorevole di tutti i Fondatori, fermi restando per il resto i quorum costitutivo e deliberativo sopra indicati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo; in difetto anche di quest'ultimo, dal Presidente all'uopo nominato dall'Assemblea stessa.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dalla stessa Assemblea per ciascuna seduta.

Compete al Presidente accertare la regolarità della riunione, verificando la validità delle deleghe e, in via generale, il diritto a intervenire in Assemblea oltre che la regolarità della convocazione.

Delle adunanze assembleari è redatto sintetico verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è competente nell'approvazione degli atti fondamentali dell'Associazione e pertanto delibera:

- a) l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo - Revisore Unico;
- c) l'approvazione del budget e dell'ammontare della quota associativa annuale per l'esercizio successivo;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) lo scioglimento dell'Associazione.

Delibera inoltre sugli argomenti portati alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo quali, a mero titolo esemplificativo, indirizzi e direttive generali per lo svolgimento dell'attività associativa, spese ed oneri di natura straordinaria.

7. Il Presidente

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea all'interno di una terna di nominativi indicati in ragione di uno per ciascun Fondatore, dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare la firma sociale ad altro componente del Consiglio Direttivo per i casi di necessità in caso di assenza o impedimento.

Esegue le decisioni Assembleari e Consiliari.

8. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di cinque membri, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica, al massimo per un triennio e possono essere rieletti.

Ciascun Fondatore ha il diritto di nominare un componente del Consiglio Direttivo.

All'elezione dei restanti componenti del Consiglio Direttivo si procederà con il metodo del voto di lista.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine alla predisposizione della proposta di bilancio consuntivo e all'approvazione del budget ed all'ammontare della quota associativa annuale per l'esercizio successivo. Può comunque riunirsi tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ed è data facoltà di richiedere la convocazione quando ne sia fatta richiesta da almeno due suoi componenti.

Il Consiglio nomina il Segretario della seduta, può altresì nominare il Segretario per la durata massima del suo incarico, ma con facoltà di revoca in qualsiasi momento.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni consiliari è redatto un sintetico verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. Il Consiglio Direttivo - poteri

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta.

Il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- cura la redazione della proposta di bilancio consuntivo;

- predispone il budget annuale e stabilisce la misura della quota associativa annuale;

- promuove studi e ricerche sui temi di interesse generale degli associati nella loro qualità di investitori responsabili;

- redige policy di riferimento per gli associati;

- definisce le policy per gli amministratori indipendenti che siano espressione delle minoranze rappresentate;

- pianifica e realizza le azioni utili e necessarie al raggiungimento dello scopo e della missione sociale;

- assume le decisioni relative agli atti di gestione. A tal fine può delegare al Segretario Generale con facoltà di sub delega atti, funzioni e competenze per l'ordinaria gestione.

Per raggiungere i fini istituzionali il Consiglio Direttivo può istituire specifici Comitati in rappresentanza degli Associati e che ne prevedano anche la loro partecipazione; detti Comitati devono rappresentare interessi comuni quali a mero titolo di esempio i diritti di voto del medesimo soggetto giuridico.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento

dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, a norma dell'Art. 38 del Codice Civile.

10. L'Organo di controllo - Il Revisore Unico

L'Assemblea può nominare il Revisore unico ed un supplente. Il Revisore deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui al 2° comma dell'art.2397 del codice civile. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.2399 del codice civile.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Compete al Revisore accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione al bilancio annuale, nonché vigilare sulla corretta gestione in ordine al dettato Statutario e della legge.

Riferisce del suo operato all'Assemblea.

11. Il Segretario Generale

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo e:

- a) provvede all'amministrazione ordinaria della Associazione;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) svolge qualsivoglia altra attività che gli sia delegata dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale è il vertice amministrativo dell'Associazione ed in quanto tale coordina le risorse della stessa.

12. L'Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per ciascun esercizio è compilato un Bilancio Consuntivo che, corredato della relazione del Revisore, viene sottoposto per l'approvazione all'Assemblea entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

13. Scioglimento, estinzione e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica per estinzione o per deliberazione dell'Assemblea.

In caso di scioglimento o estinzione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Revisore Unico e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo a fini di pubblica utilità.

14. Riunioni di Assemblea e/o Consiglio Direttivo in audio e/o video conferenza

Le riunioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio e/o video conferenza, purché sia consentito al Presidente di identificare i partecipanti e verificarne la legittimazione.

In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. I partecipanti dovranno essere in grado di interloquire sull'ordine del giorno e di scambiare documenti.